

Legge regionale 08 agosto 1974 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989
- 2** Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
- 3** Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
- 4** Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
- 5** Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

CAPO I

Finanziamento dei lavori di completamento del raccordo autostradale Villesse - Gorizia

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO II

Interventi particolari per lo sviluppo dell' istruzione nella regione

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO III

Interventi per opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti

Art. 3

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera d) dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.

CAPO IV

Interventi per strade di interesse turistico

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO V

Sovvenzioni straordinarie agli Enti provinciali del turismo

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO VI

Interventi per la formazione dei piani urbanistici

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 8

Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

Art. 10

All' onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.